DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI (CE) NUMERI 1760 E 1825 DEL 2000, RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI

Art. 7

Sanzioni in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche protette

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, che commercializza carni bovine utilizzando indicazioni o segni che possono ingenerare confusione con le denominazioni previste dal regolamento (CEE) n. 2081/92, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1760/2000, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

Versione in vigore dal 17 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini
Estremi	Decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58
Capo	II — Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-58-2004/art-7-sanzioni-in-materia-di-denominazioni-di-origine-e-di-indicazioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it